Studio Legale
AVV. SILVIA COLOMBO
20123 Milano (MI) - Via Vincenzo Monti, 8
26900 Lodi -Viale Piacenza, 35
Tel. 02.99310385 (4 linee r.a.) - Fax 02.40700382
E-mail: studiolegale.avv.colombo@gmail.com
Pec: avv.s.colombo@milano.pecavvocati.it

AVV. SILVIA COLOMBO - Responsabile AIAF Lodi
AVV. MARINA B. POZZI
DR.SSA SARAH ZOCCARATO

Of Counsel:
AVV. FEDERICA PAVONE
AVV. ANDREA MANNINO

Milano, 4 ottobre 2022

A mezzo mail *francesco.porrello@gmail.com*

Spett.le
Nuovo Sindacato Carabinieri
Viale Parioli, 47
00197 – Roma

c.a. *Francesco Porrello*

OGGETTO: proposta di convenzione per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale

Buongiorno,

con la presente formuliamo la nostra migliore proposta per la consulenza e l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, ai militari associati e ai loro familiari alle condizioni che seguono:

Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento minori), diritto civile, diritto immobiliare
1) Colloqui di consulenza in studio o in videoconferenza: Euro 60
2) Redazione di lettere: Euro 90
3) Assistenza in fase stragiudiziale e giudiziale: applicazione dei parametri tariffari medi indicati dal DM n. 55/2014 con riduzione del 30%
4) Possibilità di poter accedere al Patrocinio a Spese dello Stato in presenza delle condizioni reddituali.

Diritto penale
Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in ambito penale ai militari associati e ai loro familiari per procedimenti penali che vedono i militari o loro familiari quali soggetti indagati o imputati o persone offese o danneggiate.
1) La prima consultazione è a titolo gratuito.
2) Qualora dopo la prima consultazione gratuita sia necessario compiere attività processuale, verranno applicati gli importi stabiliti dai parametri standardizzati del D.M. n. 55 del 10/3/2014 secondo i protocolli del Tribunale di Milano e della Corte D'Appello di Milano per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio ed equiparati (allegati 1 e 2 da intendersi parte integrante della presente convenzione).
3) Per le ipotesi ivi non contemplate si applicheranno i valori minimi dei parametri indicati dal DM n. 55/2014 anche sulla base degli aggiornamenti previsti dal DM n. 37 del 8/3/2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 26/4/2018.
4) La difesa verrà assunta per processi all'interno del distretto della Corte d'Appello di Milano con spese di trasferta a carico del difensore.

5) A tali condizioni agevolate si aggiunge la possibilità di potere accedere al Patrocinio a Spese dello Stato qualora vi siano le condizioni economiche per poterlo richiedere.

Diritto del lavoro
- Colloqui di consulenza in studio o in videoconferenza: Euro 50
- Redazione lettere di diffida: Euro 100
- Assistenza nelle procedure disciplinari: Euro 200
- Assistenza stragiudiziale e giudiziale: applicazione minimi tariffari
- Assistenza nelle controversie ex art. 28 Stat. Lav. (condotta antisindacale): applicazione minimi tariffari con riduzione del 10%.

La difesa in ambito penale e giuslavoristico potrà essere assunta in codifesa di concerto con un Collega esterno allo Studio, senza aggiunta di oneri per la parte assistita.

Gli importi così stabiliti così come le anticipazioni verranno in ogni caso esposti dal difensore all'associato all'inizio di ogni fase stragiudiziale o processuale attraverso un preventivo di massima da sottoporre all'accettazione della parte.

La convenzione avrà durata illimitata, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi all'altra in forma scritta.

Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo dovranno essere concordate ed apportate dalle parti soltanto in forma scritta.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo

Cordiali saluti.

Avv. Silvia Colombo

Prot. 1/142-0/2022 conv.
Roma, 10 Ottobre 2022
NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Segretario Nazionale Franco Russo
Responsabile Area Convenzioni
Viale Parioli n° 47 00197 Roma
C.F 96437320581

All.: 1. Protocollo Tribunale di Milano; 2. Protocollo Corte d'Appello di Milano

PROT. 12468/SM/16

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO

CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA

Protocollo per l'applicazione avanti il Tribunale di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione, fondato su una *tabella standardizzata* che prevede diverse *ipotesi base* – correlate alla varie tipologie processuali – con *fattori correttivi* da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/14 (che segue la medesima struttura già propria del D.M. n. 140/12, con specifico riferimento ai fattori correttivi: si confronti l'attuale comma 1 dell'art. 12 con il comma 2 del precedente art. 12).

Ricordando che l'attuale Decreto è stato emanato per porre rimedio alle evidenti criticità *contenute nel precedente D.M., al fine di migliorare la disciplina per la liquidazione dei* compensi anche sotto l'aspetto della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva, occorre evidenziare le principali novità introdotte dal Decreto attuale:

- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell'Erario (art. 9 D.M. n. 140/12);
- si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 comma 1);
- è stato reintrodotto il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2);
- i valori medi indicati nella tabella 15 (distinti per fasi e per A.G.) sono leggermente inferiori a quelli già previsti nella tabella B) di cui al precedente Decreto.

Occorre poi considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 *bis* secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati sono ridotti di un terzo.*

Infine, il comma 783 dell'unico articolo della L. n. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha aggiunto il comma 3 *bis* all'articolo 83 del T.U. n. 115/02 disponendo che *il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.*

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

1. il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle A e B, nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione *ex* art. 106 *bis* T.U. 115/02 e sul quale dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese.
2. A tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione, che devono essere ricomprese tra le seguenti:

   reati di competenza del Tribunale collegiale: 20%

   presenza parte civile: + 20%

   imputato detenuto: + 25%, se la detenzione (carceraria o domiciliare) è durata per un periodo significativo del procedimento, salva l'applicazione in sede di convalida di misura custodiale per la quale l'aumento viene sempre disposto

   giudizio con oltre quattro imputati: + 20%

   difesa di più imputati: + 20% per ogni imputato oltre il primo

giudizio di particolare complessità delle imputazioni (desumibile dalla gravità dei fatti e dalla pluralità delle contestazioni): + 30%

giudizio con oltre sei udienze: + 30%

giudizio con oltre dodici udienze: + 60% NB:

NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

laddove vi sia la fase introduttiva (attività di cui all'art. 12 co. 3, lett. *b* del decreto): euro 400

Tutti gli aumenti vengono applicati, secondo gli importi stabiliti per le variabili su indicate, sulla somma base prevista per le varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal *file Excel* che verrà messo a disposizione sui siti *Internet* dei firmatari del presente Protocollo e che ne costituisce parte integrante. Si specifica che la riduzione del 30% ex art. 106bis DPR 115/2002 si applica sull'importo finale ovverosia dopo aver applicato, sulla somma base, gli aumenti stabiliti per le variabili su indicate. Dopodiché verrà applicato l'aumento del 15% a titolo di rimborso spese generali.

3. Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute, nonché la stampa del foglio *Excel*, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso; l'istanza è redatta secondo il fac-simile contenuto nel foglio *Excel* e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di *fax* e la *e-mail* del professionista istante.
4. In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.
5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

6. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e/o al Consolato e/o all'Ufficio Immigrazione e al DAP.
7. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale; l'insolvenza è presunta qualora, a seguito di verifica presso il Catasto nazionale, la Motorizzazione civile e l'Agenzia delle Entrate, l'imputato non risulti titolare di beni immobili o mobili registrati aggredibili, né risulti aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi due anni.
8. Salvo che per i casi di cui ai punti 6 e 7, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 *bis* dell'art. 83 T.U. n. 115/02, l'istanza di liquidazione deve essere presentata in udienza prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase; il giudice provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo – ed in tal caso la lettura equivale alla notifica - ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale, nel qual caso copia del decreto di liquidazione viene consegnata alla parte richiedente – anche tramite posta elettronica certificata – previa rinuncia alla notifica.

   In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessaria, il difensore si adopera affinché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.
9. Il giudice liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle, anche le spese documentate.
10. Il giudice liquida i compensi secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle solo se il difensore ne fa esplicita richiesta.
11. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.
12. E' istituito un Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi

ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'Osservatorio viene convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

13. Il presente Protocollo perderà efficacia in caso di accordi nazionali.

Milano, 30 NOV. 2016

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Remo Danovi

Il Presidente della Camera Penale
Monica Barbara Gambirasio

TABELLA A (Tribunale)

IPOTESI 1.

(incidenti di esecuzione)

- Fase di studio: euro 225;
- Fase decisoria: euro 375;

Totale euro 600 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 400** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 2.

(patteggiamenti)

- Fase di studio: euro 400;
- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.200 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 800** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 3.

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato, anche condizionato)

- Fase di studio: euro 300;
- Fase istruttoria, compresa la convalida: euro 400;
- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.500 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.000** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 4

(direttissime con convalida, alle quali segue il giudizio ordinario)

- Fase di studio: euro 300;

- Fase istruttoria, compresa la convalida: euro 700;
- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.800 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.200** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 5.

(rito abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;
- Fase decisoria: euro 1.000;

Totale euro 1.350 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 900** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 6.

(rito abbreviato condizionato. L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato)

- Fase di studio: euro 375;
- Fase istruttoria: euro 300;
- Fase decisoria: euro 900;

Totale euro 1.575 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.050** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 7.

(dibattimento ipotesi base)

- Fase di studio: euro 350;
- Fase istruttoria: euro 600;
- Fase decisoria: euro 700;

Totale euro 1.650 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.100** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14.

Se la fase istruttoria comporta l'escussione di oltre 5 testi, si applica il moltiplicatore del 30%

TABELLA B (GIP/GUP)

IPOTESI 1.

(udienza preliminare)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 640;

Totale euro 990 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 660** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 2.

(udienza preliminare con istruttoria. Non si considera attività istruttoria l'interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase istruttoria: euro 525;

- Fase decisoria: euro 725;

Totale euro 1.600 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.067** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 3.

(patteggiamenti)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 850;

Totale euro 1.200 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 800** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 4.

(rito abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 1.000;

Totale euro 1.350 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 900** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI 5.

(rito abbreviato condizionato. L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase istruttoria: euro 300;

- Fase decisoria: euro 925;

Totale euro 1.575 ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. = **euro 1.050** oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

IPOTESI FISSE SENZA APPLICATORI DI CORRETTIVI

GIUDIZIO CONCLUSOSI CON LA MESSA ALLA PROVA O LAVORI DI PPUU: Totale euro 1.000, già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U., oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14.

ATTIVITÀ AVANTI IL TRIBUNALE PER IL RIESAME:

- **Riesame a seguito di udienza di convalida avanti il Gip o a seguito di giudizio direttissimo:** Totale euro 600, già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U., oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

- **Riesame di maggiore complessità:** sino a € 1.500,00, già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U., oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14.

SENTENZE EX ART 129 c.p.p., EMESSE IN 1° UDIENZA.

Totale euro 500,00 già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

ARCHIVIAZIONE CON ATTIVITA' MEMORIA/INTERROGATORIO/UDIENZA

Totale euro 700,00 già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

UDIENZA CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO. La liquidazione verrà disposta dal GUP se v'è udienza preliminare, altrimenti si rientra nell'ipotesi di liquidazione di fase del GIP)

Totale euro 400 già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U. oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene sull'opportunità della conservazione della struttura delle *Linee Guida* licenziate in data 30 maggio 2013, fondata su una *tabella base* (i cui valori vengono applicati ai processi di semplice e rapida definizione) e su n. 9 *variabili in aumento* (i cui valori vengono applicati in aggiunta a quelli previsti dalla tabella base in presenza di fattori che rendono il processo più complesso).

La ragione del mantenimento di quella struttura è da ricondurre alla considerazione che il D.M. n. 55/14 non modifica i *parametri generali per la determinazione dei compensi* già previsti dal D.M. n. 140/12 (si confronti l'attuale comma 1 dell'art. 12 con il comma 2 del precedente art. 12): da qui l'opportunità del mantenimento di quelle variabili già individuate, e quantificate in aumenti in percentuale e forfettari sulla tabella base, che altro non sono che la necessaria sintesi degli indici, rilevatori di una maggiore complessità del processo, raggruppati, ora come allora, sotto la rubrica *parametri generali.*

Ricordando che l'attuale Decreto è stato emanato per porre rimedio alle evidenti criticità contenute nel precedente D.M., al fine di migliorare la disciplina per la liquidazione dei compensi anche sotto

l'aspetto della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva, occorre evidenziare le principali novità introdotte dal Decreto attuale:

- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell'Erario (art. 9 D.M. n. 140/12);
- si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 comma 1);
- è stato reintrodotto il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2);
- i valori medi indicati nella tabella 15 (distinti per fasi e per A.G.) sono (di poco) inferiori a quelli già previsti nella tabella B) di cui al precedente Decreto.

Occorre infine considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 *bis* secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo.*

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

1. il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M., ridotto di un terzo (come previsto dall'art. 106 *bis* T.U. n. 115/02) ed ulteriormente ridotto in via convenzionale; tale valore costituisce il *quantum* liquidabile per i *processi di semplice e rapida definizione* (aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza);
2. a tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione;
3. in caso di liquidazione avente ad oggetto l'applicazione delle variabili in aumento, la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie dovrà essere effettuata una sola volta e cioè sulla somma complessiva degli onorari risultanti dall'ammontare dei valori delle variabili sul totale del valore della tabella base (pari ad € 1.130);
4. il Giudice liquida, oltre gli onorari (comprensivi della maggiorazione del 15%), le spese documentate;
5. il Giudice liquida per la fase esecutiva un compenso orario pari ad € 30.

TABELLA BASE

I valori indicati nella presente Tabella sono applicati ai processi che riguardano reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni) con un solo imputato, senza parte civile, che non richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza.

- Fase di studio: valore medio di liquidazione € 450, ridotto di un terzo *ex* art. 106 *bis* T.U. € 300, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad **€ 180**;

- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 900, ridotto di un terzo *ex* art. 106 *bis* T.U. € 600, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad **€ 350**;

- Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.350, ridotto di un terzo *ex* art. 106 *bis* T.U. € 900, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad **€ 600**;

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi l'importo complessivo medio da tabella, ridotto *ex* art. 106 *bis* T.U. ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, è pari pertanto ad **€ 1.130.**

Tale somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex* art. 2 D.M., per un totale di **€ 1.300.**

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

1. partecipazione ad ulteriori udienze, anche di mero rinvio, sino a un massimo di 19 oltre la prima (20 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza

del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima: € 200

2. presenza di almeno una parte civile; aumento forfettario: € 200

3. processo con detenuto/detenuti; aumento forfettario: € 200

4. indennità di trasferta; aumento forfettario: € 100

5. rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale; come da tabella, previa riduzione di un terzo *ex* art. 106 *bis* T.U.: € 900

6. capi d'imputazione da 5 a 10, aumento pari al 30% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 1.130);

7. capi d'imputazione superiore a 10, aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 1.130);

8. pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 10% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 1.130);

9. processi che riguardano reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 comma 2 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 590 c.p., 605 c.p., 629 co.I c.p., 640 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., delitti di cui al Capo 3 del Libro II c.p. - artt. da 449 a 452 c.p.- reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento del 50% da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 1.130).

La somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex* art. 2 D.M..

Principi generali

Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute.

In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale, e nei casi nei quali il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, sono richiesti i soli compensi relativi alle fasi di *"studio"* e *"decisoria"*.

In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi di *"studio"* e *"introduttiva"*.

Non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione *ex* art. 591 c.p.p. ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali: in tal caso al difensore spetta il compenso relativo alla fase di studio nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione di atto di appello, anche incidentale.

Il difensore presenta l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

La parcella è redatta utilizzando il *file* in formato E*xcel* disponibile sui siti *Internet* di ciascun Ufficio/Associazione che partecipa alla Convenzione.

La parcella costituita dalla stampa del foglio *Excel*, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso richiesto, viene accompagnata da una nota di produzione redatta su carta intestata dello studio legale contenente l'indicazione del numero del procedimento e il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di *fax* e la *e-mail* del professionista istante.

In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al DAP.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale.

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore, provvedimento che è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.

Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera perché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

Qualora alla presentazione dell'istanza il difensore, per ritardi ascrivibili agli Uffici tempestivamente interpellati (Anagrafe/DAP/Consolati), non possa allegare la documentazione necessaria, la liquidazione viene differita sino al completamento delle produzioni richieste.

Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi secondo gli importi forfetizzati indicati nelle precedenti tabelle.

Il Giudice applica gli importi forfetizzati solo se il difensore ne fa esplicita richiesta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.

Si allegano il foglio *Excel* che compendia i parametri e le variabili sopra illustrati nonché lo schema del decreto di liquidazione dei compensi professionali.

Il Presidente della Corte d'Appello, dott. Giovanni Canzio, il Procuratore Generale, dott. Manlio Minale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli, e il Presidente della Camera Penale di Milano, Avv. Salvatore Scuto, condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi alla Corte di Appello di Milano.

Milano, lì 16 ottobre 2014

Il Presidente della Corte d'Appello

Il Procuratore Generale della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera penale